SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 137° — Numero 71**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 25 marzo 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Zoppé di Cadore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Zoppé di Cadore (Belluno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri e dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zoppé di Cadore (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gabriella Gomma è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1996

SCALFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Zoppé di Cadore (Belluno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 6 febbraio 1996, dal sindaco e da otto membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Belluno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 323/13-4 Div. Gab. del 7 febbraio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zoppé di Cadore (Belluno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gabriella Gomma.

Roma, 22 febbraio 1996

Il Ministro dell'interno CORONAS

96A1994

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Torpé.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Torpé (Nuoro), ed il sindaco nella persona della dott.ssa Graziella Deledda;

Considerato che, in data 1° febbraio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Torpé (Nuoro) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1996

SCALFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torpè (Nuoro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona della dott.ssa Graziella Deledda.

Il citato amministratore, in data 1° febbraio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1) della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torpè (Nuoro).

Roma, 6 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1905

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Scafati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Scafati (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, e composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri e della intervenuta cessazione dalla carica di un altro membro del corpo consiliare nominato assessore, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scafati (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emiddio Sansone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scafati (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 febbraio 1996, da quindici membri del corpo consiliare, che si aggiungono alla precedente cessazione dalla carica di un altro componente il civico consesso, nominato assessore dal sindaco e non sostituito.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2) della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4 767/Gab. del 19 febbraio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scafati (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emiddio Sansone.

Roma, 6 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1906

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Dolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Dolo (Venezia) ed il sindaco nella persona dell'avv. Paolo Vannini;

Considerato che, in data 17 febbraio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Dolo (Venezia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Dolo (Venezia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Paolo Vannini.

Il citato amministratore, in data 17 febbraio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle contestuali dimissioni presentate dagli assessori tutti, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Venezia, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Iginio Olita, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dolo (Venezia).

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1907

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996

Scioglimento del consiglio comunale di Otranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Otranto (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Otranto (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Calignano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Otranto (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 1° marzo 1996, da otto consiglieri, che si aggiungono a quelle di un altro componente il civico consesso, presentate il 27 febbraio 1996.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 695/13.1/Gab. del 1° marzo 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Otranto (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Calignano.

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1908

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Pertosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Pertosa (Salerno) ed il sindaco nella persona del sig. Umberto Tomasiello;

Considerato che, in data 26 febbraio 1996, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pertosa (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pertosa (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Umberto Tomasiello.

Il citato amministratore, in data 26 febbraio 1996, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pertosa (Salerno).

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1909

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelsardo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Castelsardo (Sassari) ed il sindaco nella persona del sig. Angelo Capula;

Considerato che, in data 29 gennaio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castelsardo (Sassari) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelsardo (Sassari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angelo Capula.

Il citato amministratore, in data 29 gennaio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelsardo (Sassari).

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1910

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Ateleta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Ateleta (L'Aquila) ed il sindaco nella persona del sig. Gino Antonelli;

Considerato che, in data 1° febbraio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ateleta (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ateleta (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig Gino Antonelli.

Il citato amministratore, in data 1° febbraio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ateleta (L'Aquila)

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1911

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Vico Equense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Vico Equense (Napoli) ed il sindaco nella persona del sig. Antonio Rossignaud;

Considerato che, in data 26 gennaio 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Vico Equense (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vico Equense (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 novembre 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Rossignaud.

Il citato amministratore, in data 26 gennaio 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vico Equense (Napoli).

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1912

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Trevenzuolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Trevenzuolo (Verona) ed il sindaco nella persona dell'ing. Gianfranco Minozzi;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata, con delibera n. 6 del 29 febbraio 1996, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune di Trevenzuolo;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trevenzuolo (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Renata Carletti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trevenzuolo (Verona) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Gianfranco Minozzi.

Successivamente, in data 2 febbraio 1996, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata a maggioranza assoluta dei componenti il civico consesso, con la delibera n. 6 del 29 febbraio 1996, esaminata senza rilievi del comitato regionale di controllo in data 4 marzo 1996.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 322.13.12/Gab. del 4 marzo 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trevenzuolo (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Renata Carletti.

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1913

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Priero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Priero (Cuneo) ed il sindaco nella persona dell'ing. Silvano Barattero;

Considerato che, in data 7 marzo 1996, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Priero (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Priero (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Silvano Barattero.

Il citato amministratore, in data 7 marzo 1996, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Priero (Cuneo).

Roma, 11 marzo 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A1914

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 febbraio 1996.

Soppressione della circoscrizione doganale di Tarvisio e revisione dell'ordinamento di alcuni uffici doganali da essa dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE DIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Considerato che a seguito dell'entrata dell'Austria nell'Unione europea, l'operatività della circoscrizione doganale di Tarvisio si è notevolmente ridotta;

Considerata la proposta di soppressione formulata dalla Direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Trieste con nota n. 23006 del 9 ottobre 1995;

Ravvisata l'opportunità di sopprimere la circoscrizione doganale di Tarvisio, rivedendo contestualmente l'ordinamento di alcuni uffici da essa dipendenti;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 5 febbraio 1996;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione doganale di Tarvisio è soppressa.

Art. 2.

La dogana principale di prima categoria di Tarvisio, dipendente dalla circoscrizione doganale di Tarvisio, è trasformata in dogana secondaria di prima categoria, dipendente dalla circoscrizione doganale di Udine.

Art. 3.

La dogana di Pontebba, dipendente dalla circoscrizione doganale di Tarvisio, passa a dipendere dalla circoscrizione doganale di Udine.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 1996

Il direttore generale: SAPIENZA

96A1939

DECRETO 20 marzo 1996.

Attivazione degli uffici del territorio di Milano e Lodi al fine di sperimentare il nuovo assetto organizzativo e le procedure ordinate alla integrazione dei settori finanziari confluiti negli uffici stessi.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251, con il quale è stata istituita la provincia di Lodi nell'ambito della regione Lombardia;

Visto il decreto del 9 dicembre 1994, protocollo n. 3519, del direttore generale, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Ravvisata la necessità di sperimentare presso taluni uffici il nuovo assetto organizzativo e le procedure ordinate alla integrazione dei settori finanziari confluiti nell'ufficio del territorio;

Considerato che per il perseguimento di tali obiettivi è stato individuato l'ufficio del territorio di Milano dove è già in atto la sperimentazione delle procedure informatiche integrate;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia, per cui all'ufficio del territorio di Lodi devono essere attribuite le competenze già svolte dai precedenti uffici finanziari ricompresi nell'ambito della provincia di Milano;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici medesimi;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1994, n. 59819, con il quale è stato nominato il dirigente dell'ufficio del territorio di Milano e il decreto ministeriale 10 luglio 1995, n. 32428, con il quale allo stesso dirigente è stato attribuito anche l'incarico di direzione dell'ufficio del territorio di Lodi;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del territorio di Milano e di Lodi sono attivati con decorrenza 2 maggio 1996.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici, sono contemporaneamente soppressi l'ufficio tecnico erariale di Milano, la sezione staccata istituita nella stessa provincia a seguito della soppressione dell'intendenza di finanza di Milano ed avente competenza nelle materie indicate nel comma 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, le conservatorie dei registri immobiliari di Milano 1, Milano 2, Milano 3 e Lodi.

Art. 3.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio restano ferme le competenze territoriali stabilite con il decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 4.

Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra l'ufficio tecnico erariale di Milano, la sezione staccata della direzione compartimentale della Lombardia, costituita a Milano ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992, le conservatorie di Milano 1, Milano 2, Milano 3 e Lodi e gli uffici del territorio di Milano e Lodi, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1996

Il direttore generale: VACCARI

96A1976

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 15 marzo 1996.

Modificazione alla tabella allegata al decreto ministeriale 21 dicembre 1995, riguardante la determinazione del numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1995-96.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza e in particolare l'art. 4, comma 14;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1995 con il quale sono state ripartite le borse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, per l'anno accademico 1995-96;

Considerato che nel predetto decreto ministeriale 21 dicembre 1995 si è incorso in un mero errore materiale nel senso che alla prima ed alla seconda scuola di specializzazione in pediatria dell'Università degli studi di Genova sono state assegnate rispettivamente n. 3 e n. 5 borse anziché n. 4 e n. 4 borse;

Ritenuto necessario apportare la rettifica alla tabella allegata al decreto ministeriale 21 dicembre 1995;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 21 dicembre 1995 in premessa citato è apportata la seguente modifica:

Pediatria:

Genova 1ª scuola: 4;

Genova 2ª scuola: 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1996

Il Ministro: SALVINI

96A1925

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 marzo 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 29 febbraio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 21 febbraio 1995 che hanno disposto per il 29 febbraio 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 29 febbraio 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,59 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,38 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 91,10 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 300.779.582.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 31 maggio 1996, a L. 647.076.316.000 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 agosto 1996; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997 ammonta a L. 1.334.215.537.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 28 febbraio 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,25 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,72 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 89,95 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A1977

DECRETO 20 marzo 1996.

Proroga dei termini di prenotazione e vendita delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'VIII centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova e da L. 100.000 celebrative del VII centenario della Basilica di Santa Croce in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1995, n. 641503, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1995, concernente l'emissione ed il contingente delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'VIII centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1995, n. 641504, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1995, concernente il contingente e le modalità di cessione delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del VII centenario della Basilica di Santa Croce in Firenze;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1995, numero 641690, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, concernente le modalità di cessione delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'VIII centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1995, n. 641689, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, concernente le modalità di cessione delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del VII centenario della Basilica di Santa Croce in Firenze;

Considerato che a fronte di nuove iniziative promozionali si ritiene opportuno prorogare i termini di prenotazione e vendita delle monete suddette;

Decreta:

Le monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'VIII centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova e da L. 100.000 celebrative del VII centenario della Basilica di Santa Croce in Firenze possono essere prenotate ed acquistate, con le stesse modalità di cui ai decreti ministeriali n. 641690 e n. 641689, fino al 31 maggio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A1955

DECRETO 21 marzo 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 marzo 1996 è pari a 13.613 miliardi;

Decreta:

Per il 29 marzo 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 28 giugno 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministrero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 marzo 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1996

Il direttore generale: DRAGHI

96A1978

DECRETO 21 marzo 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 marzo 1996 è pari a 13.613 miliardi;

Decreta:

Per il 29 marzo 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 30 settembre 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 marzo 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1996

Il direttore generale: DRAGHI

96A1979

DECRETO 21 marzo 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 marzo 1996 è pari a 13.613 miliardi;

Decreta:

Per il 29 marzo 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 28 marzo 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 marzo 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1996

Il direttore generale: DRAGHI

96A1980

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 26 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i decreti rettorali n. 2434 del 28 ottobre 1995 e n. 2467 del 30 ottobre 1995 contenenti identiche norme comuni relative ai due corsi di diploma universitario in «ingegneria aerospaziale» e in «ingegneria delle infrastrutture», afferenti alla facoltà di ingegneria;

Ritenuto necessario modificare i decreti suddetti mediante la predisposizione di una sola normativa comune a tutti i corsi di D.U. della facoltà di ingegneria, conformemente alla tabella XXIX-*bis* (decreto ministeriale 31 marzo 1994);

Visti i pareri favorevoli degli organi accademici nelle sedute del 14 novembre 1995 e del 18 gennaio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 179 al 194 - Titolo X - relativi alla facoltà di ingegneria, corsi di diploma universitario in «ingegneria aerospaziale» e «ingegneria delle infrastrutture», sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli dal 179 al 187, con conseguente scorrimento degli articoli successivi.

NORME COMUNI AI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Art. 179 (*Istituzione dei corsi di diploma universitario*). — Presso la facoltà di ingegneria sono istituiti i corsi di diploma universitario in ingegneria aerospaziale e in ingegneria delle infrastrutture di durata triennale.

I corsi di diploma universitario possono essere articolati in orientamenti, stabiliti dalla facoltà all'atto dell'attivazione del corso di diploma.

Al compimento degli studi dei corsi di diploma viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria ...» con la specificazione del corso di diploma seguito.

I mezzi finanziari per il funzionamento dei corsi di diploma sono costituiti dalle tasse degli iscritti nonché da contributi assegnati, a tal fine, all'Università di Perugia tramite opportune convenzioni con enti pubblici o privati.

Art. 180 (*Accesso ai corsi di diploma universitario*). — L'iscrizione ai corsi di diploma è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 181 (*Corsi di laurea e diploma affini*). — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 179 sono dichiarati mutuamente affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX (decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 - *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186) e successive modifiche e integrazioni e affini ai corsi di D.U. di cui alla tabella XXIX-*bis* (decreto ministeriale 31 marzo 1994 - *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994).

Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di

laurea; la facoltà indicherà inoltre sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso non potrà essere superiore al terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario in ingegneria o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscera gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilità ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo e indicherà il piano degli studi da completare per il conseguimento del titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

La facoltà, nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati in misura tale che, per conseguire la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi, sia propri del corso di laurea, non sia, di norma, superiore rispettivamente a quattro annualità e a quattordici annualità.

Art. 182 (*Articolazione del corso di studi*). — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario è stabilita in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento della facoltà.

L'attività didattica complessiva dei corsi di diploma comprende almeno 2.100 ore organizzate in 30 moduli didattici, di cui non meno di 1.600 ore di attività didattica e non meno di 500 ore di attività pratiche di laboratorio e tirocinio.

L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta sia all'interno che all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane e straniere. L'attività di tirocinio, svolta presso qualificate strutture pubbliche o private, opportunamente documentata e valutata, potrà essere ritenuta equivalente, dal consiglio della competente struttura didattica, al massimo a due dei trenta moduli necessari per conseguire il titolo di diploma in ingegneria.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende una attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratorio ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato, con esito positivo, l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità d'esame stabiliti dal consiglio di facoltà. La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, seguirà criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, in esso potrà essere discusso un elaborato scritto.

Art. 183 (*Regolamento dei corsi di diploma*). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti: ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazione di moduli sia per gli insegnamenti obbligatori che per quelli da definire in sede locale, necessari per raggiungere il numero complessivo che consente l'accesso all'esame di diploma. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990.

La denominazione di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari diversi, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di diploma, non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento e, quindi, di docente.

Nel regolamento saranno riportati i vincoli, quanto a insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un corso successivo.

Nel regolamento sarà indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità.

La facoltà potrà prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità di accertamento saranno stabilite dalla facoltà stessa.

Art. 184 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o a ricercatore secondo la normativa vigente. Per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovrà avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, a cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne, potranno essere affidati moduli didattici, interamente o in parte, a professori a contratto.

Nella didattica potranno essere utilizzati anche sistemi tecnologici avanzati di insegnamenti a distanza qualora ciò sia previsto nelle convenzioni di cui all'art. 179.

Art. 185 *(Ordinamento dei corsi di diploma)*. — I *curricula* dei diplomi universitari sono formulati con riferimento al modulo didattico.

Gli orientamenti dei corsi di diploma hanno l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. I moduli didattici che caratterizzano l'orientamento, in numero non inferiore a tre, sono scelti dalla facoltà in accordo con l'obiettivo indicato, in fase di formulazione del proprio regolamento didattico.

Gli articoli 186 e 187 riportano, per ciascun corso di diploma universitario, il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici.

La facoltà completa, in sede di regolamento didattico, le indicazioni fino ad arrivare al numero complessivo di moduli didattici.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE

Art. 186 *(Formulazione dei* curricula *del corso di diploma universitario in ingegneria aerospaziale)*. — Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria aerospaziale sono obbligatori 24 moduli didattici indicati nella tabella seguente. Nella tabella sono riportati il o i gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando è necessario, è anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1*	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Economia e gestione
I27X	Ingegneria economico-gestionale		
P01A	Economia politica		
H07A	Scienza delle costruzioni	1	Meccanica dei solidi
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale		
I05A	Fisica tecnica industriale	1	Termodinamica e trasmissione del calore
I03X	Fluidodinamica		
I15B	Principi di ingegneria chimica		
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Sistemi energetici
I17X	Elettrotecnica	1	Principi e applicazioni
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	Materiali e relative tecnologie
I13X	Metallurgia		
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali		
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli	Contenuto dei moduli
I03X	Fluidodinamica	2	
I02A	Meccanica del volo	1	
I02B	Costruzioni e strutture aerospaziali	2	
I02C	Impianti e sistemi aerospaziali	1	
I04A	Propulsione aerospaziale	2	
K01X K04X	Elettronica Automatica	1	

+ 6 moduli didattici da definire in sede locale.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 187 (*Formulazione dei* curricula *del corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture*). — Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture sono obbligatori 23 moduli didattici indicati nella tabella seguente. Nella tabella sono riportati il o i gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando è necessario, è anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C A03X-A04A A01A-A01B A02B-S01A	Analisi matematica - Geometria Fisica matematica - Analisi numerica Logica matematica - Algebra Probabilità e statistica matematica - Statistica	4	Matematica
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X I27X P01A	Estimo Ingegneria economico-gestionale Economia politica	1	Economia e gestione
H01A H01B-H01C	Idraulica Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	1	
D02B H06X	Geologia applicata Geotecnica	1	
H07A	Scienza delle costruzioni	1	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1	
H11X	Disegno	1	

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli	Contenuto dei moduli
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1	
H01A	Idraulica	1	
H01B	Costruzioni idrauliche		
H01C	Costruzioni marittime		
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale	1	
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1	
H04X	Trasporti	1	
H05X	Topografia e cartografia	1	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I17X	Elettrotecnica	1	Elettrotecnica e sue applicazioni
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici		
I19X	Sistemi elettrici per l'energia		

+ 7 moduli didattici da definire in sede locale.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 26 febbraio 1996

Il rettore: CALZONI

96A1883

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 7 marzo 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui al citato art. 16;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 16 maggio 1995;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 30 maggio 1995, con la quale è stato approvato lo statuto dell'Università degli studi di Lecce;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale è stato chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimità e di merito;

Vista la deliberazione del 6 dicembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione, ha esaminato i rilievi ministeriali e, in relazione ai medesimi, ha espresso il proprio parere con le previste maggioranze;

Vista la deliberazione del 7 dicembre 1995, con la quale il senato accademico integrato ha esaminato i rilievi ministeriali e si è pronunciato in relazione ai medesimi con le previste maggioranze, modificando ed integrando conseguentemente il testo dello statuto già approvato nella seduta del 30 maggio 1995;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo, prescritto per l'emanazione dello statuto dell'Università;

Decreta:

Articolo unico

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° luglio 1996.

Lecce, 7 marzo 1996

Il rettore: RIZZO

STATUTO

PARTE I

PRINCÌPI E FONTI

CAPO I: PRINCIPI ISPIRATORI

Art. 1 - Principi generali

1. L'Università di Lecce, di seguito denominata Università o Ateneo, è un'istituzione pubblica che ha come compito primario l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e tecnologica. L'Università conferisce i titoli previsti dalla legge per i Corsi di Studio attivati.
2. L'Università afferma la propria indipendenza da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso e economico.
3. L'Università è aperta al dialogo e al confronto con tutte le strutture locali, nazionali ed internazionali.
4. L'Università ritiene inscindibili l'attività didattica e quella di ricerca.
5. L'Università garantisce l'autonomia della ricerca sia per quanto attiene ai temi che ai metodi.
6. Ogni valutazione dell'attività di ricerca è riservata agli organismi scientifici competenti.
7. L'Università garantisce la libertà d'insegnamento dei singoli docenti, nonché l'autonomia delle strutture didattiche, fatti salvi i vincoli derivanti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.
8. La valutazione dell'attività didattica è riservata agli organismi competenti, secondo strumenti e modalità definiti dal Regolamento Didattico.
9. L'Università organizza i propri servizi in attuazione degli art. 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto allo studio.
10. L'Università s'impegna a soddisfare le esigenze di orientamento e di formazione degli studenti e promuove la loro partecipazione alle attività universitarie.
11. L'Università valorizza il contributo degli studenti e delle loro forme associative alla realizzazione dei suoi fini istituzionali, secondo modalità dettate dai Regolamenti d'Ateneo e delle singole strutture didattiche.
12. L'Università assicura la partecipazione dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti alla vita dell'Ateneo.
13. Gli atti normativi, le deliberazioni e i decreti degli organi dell'Ateneo sono pubblici.

Art. 2 - Principi organizzativi

1. L'organizzazione dell'Università è finalizzata alla promozione e all'espletamento della didattica e della ricerca.
2. A tal fine, l'organizzazione è ispirata ai principi della:

a) collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, anche predisponendo organismi a tale scopo;

b) valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli organi di governo dell'Ateneo, alle singole strutture didattiche e ai Dipartimenti;

c) articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e dei Dipartimenti, in relazione alla peculiarità delle diverse situazioni;

d) delegabilità delle funzioni.

3. L'Università adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione.

4. L'attività dell'Università si conforma ai principi di

(a) pubblicità degli atti e accesso ai documenti;

(b) semplicità e snellimento delle procedure;

(c) responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni, controllo della regolarità degli atti e verifica dei risultati raggiunti, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.

5. Il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità disciplina, **tra l'altro**, le funzioni del responsabile del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi.

6. L'Università può istituire centri di servizio e dotarsi di organismi di consulenza tecnico-amministrativa.

CAPO II: FONTI NORMATIVE

Art. 3 - Statuto

1. Il presente Statuto è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 168/1989 ed è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università garantita dall'art. 33 della Costituzione.

2. La facoltà` di avanzare proposte di revisione dello Statuto è riservata al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Senato degli Studenti, ai singoli Consigli di Facoltà`, di Corso di Studio e di Dipartimento. La revisione dello Statuto è operata dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti i pareri del Consiglio d'Amministrazione e del Senato degli Studenti.

Art. 4 - Regolamenti di Ateneo

1. I Regolamenti d'Ateneo sono:

a) il Regolamento di Organizzazione;

b) il Regolamento Didattico;

c) il Regolamento per gli Studenti;

d) il Regolamento Quadro in Materia di Tutorato;

e) il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità.

2. I Regolamenti di cui ai punti a), b), c), d) sono approvati dal Senato Accademico sentiti il Consiglio d'Amministrazione ed il Senato degli Studenti, il Regolamento di cui al punto e) è approvato dal Consiglio d'Amministrazione sentito il Senato Accademico e, per le parti di loro competenza, le Facoltà e i Dipartimenti.

3. I Regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti e possono essere modificati con le stesse modalità` previste per l'approvazione.

Art. 5 - Regolamenti delle Strutture.

1. I regolamenti delle strutture dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti

2. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione; entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, salvo non sia diversamente stabilito.

3. Entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di approvazione di un regolamento, su conforme delibera del Senato Accademico o del Consiglio d'Amministrazione, il Rettore può richiederne il riesame al Consiglio della Struttura che lo ha adottato.

4. Il Regolamento, se riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti, è emanato entro 10 giorni dalla nuova comunicazione, se non in contrasto con norme vincolanti previste dalla Legge o dallo Statuto. Se comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio universitario è necessaria la preventiva assicurazione da parte del Consiglio d'Amministrazione della disponibilità dei mezzi necessari per farvi fronte.

5. La modifica di tali Regolamenti è approvata dalle strutture competenti, a maggioranza assoluta dei componenti. Il nuovo Regolamento è emanato in accordo con quanto disposto dai commi precedenti.

PARTE II

ATTIVITÀ E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 6 - Strutture dell'Università

1. L'Ateneo si articola in Strutture Didattiche, in Dipartimenti e in Strutture di Servizio centrali e periferiche.

Art. 7 - Strutture Didattiche e Dipartimenti.

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, l'Università si articola in Facoltà, a loro volta strutturate in Corsi di Studio (Diploma, Laurea, Specializzazione).

Le modalità per l'istituzione e il funzionamento di Facoltà` e Corsi di Studio sono indicate, per quanto non stabilito dalla Legge, dal Regolamento Didattico dell'Università. L'attivazione di tali strutture è subordinata alla verifica da parte del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione della disponibilità delle risorse necessarie al loro funzionamento, e, nel caso di Corsi di Studio previsti presso una Facoltà già esistente, anche al parere favorevole della stessa.

2. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca l'Università è articolata in Dipartimenti.

Le modalità` per l'istituzione e il funzionamento dei Dipartimenti sono previste dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione.

Art. 8 - Facoltà

1. Il Regolamento Didattico d'Ateneo registra l'elenco delle Facoltà dell'Università. Ogni Facoltà elabora un proprio Regolamento autonomo in conformità al Regolamento Didattico d'Ateneo.

2. Le Facoltà si articolano in Corsi di Studio secondo quanto previsto dai loro Regolamenti. Questi ultimi, oltre a prevedere la possibilità di delega ai Consigli di Corso di Studio, stabiliscono quali funzioni debbano essere riservate ai Consigli di Facoltà, ferme restando quelle previste dalla normativa vigente.

3. Le Facoltà hanno come compiti principali:

(a) la programmazione e la destinazione delle risorse didattiche nel quadro delle decisioni del Senato Accademico e dei pareri dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti interessati. Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attività di didattica e di ricerca, ogni Consiglio di Facoltà individuerà, di concerto con i medesimi, i Dipartimenti che forniranno il supporto scientifico ed organizzativo alle attività dei singoli Corsi di Studio;

(b) il coordinamento, l'indirizzo e la verifica delle attività didattiche, tenendo conto dei pareri formulati dai Consigli di Corso di Studio;

(c) la formulazione dei Piani di Sviluppo, sentiti i pareri dei Consigli di Corso di Studio e dei Dipartimenti interessati;

(d) la richiesta dei posti di ruolo di professore e l'utilizzazione dei posti loro assegnati, dopo aver sentito il parere dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti interessati;

(e) la richiesta dei posti di ruolo di Ricercatore, dopo aver sentito il parere dei Dipartimenti interessati;

(f) la chiamata dei professori di ruolo, dopo aver acquisito il parere dei Dipartimenti interessati e dei Corsi di Studio;

(g) l'attivazione e la copertura degli insegnamenti, previa verifica della compatibilità con le risorse disponibili e con il buon funzionamento delle attività didattiche, anche al fine di un'equa ripartizione dei carichi didattici, d'intesa con i Consigli dei Corsi di Studio.

(h) l'organizzazione, anche in collaborazione con altre Facoltà, di attività e corsi per l' orientamento degli studenti.

(i) l'organizzazione e il controllo, anche in collaborazione con altre Facoltà o con altri Enti , di servizi didattici che rientrino nelle proprie competenze disciplinari, quali corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di preparazione agli Esami di Stato.

4. Le Facoltà svolgono tutti gli altri compiti assegnati loro dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.

5. Sono organi della Facoltà:

(a) Il Preside;

(b) il Consiglio di Presidenza;

(c) il Consiglio di Facoltà;

(d) i Consigli di Corsi di Studio.

Art. 9 - Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne convoca e presiede il Consiglio e ne attua le deliberazioni. Spetta, inoltre, al Preside:

(a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative della Facoltà;

(b) formulare entro la fine di ogni Anno Accademico una relazione annuale sull'attività didattica svolta, di concerto con i Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio;

(c) esercitare tutte le altre attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.

2. Il Preside è eletto a scrutinio segreto tra i professori a tempo pieno di prima fascia della Facoltà dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che ab-

biano riportato il maggior numero di voti nella terza votazione. L'elezione di ballottaggio è valida se vi ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto. In caso di parità, il ballottaggio sarà ripetuto fino a quando uno dei due candidati non avrà riportato la maggioranza richiesta. Il regolamento di Facoltà stabilisce le modalità di svolgimento della elezione.

3. Il Preside è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di Preside è incompatibile con quelle di Rettore, di Presidente di Consiglio di Corso di Studio, di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio d'Amministrazione.

4. Il Preside nomina tra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno un Vicepreside, che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni.

5. Il Preside può delegare sue specifiche funzioni ai Presidenti dei Corsi di Studio.

Art. 10 - Consiglio di Presidenza

1. In ogni Facoltà è costituito un Consiglio di Presidenza con compiti di istruzione e di coordinamento delle relative attività`. Può esercitare, a titolo di delega, specifiche funzioni del Consiglio di Facoltà, escluse quelle di cui al precedente art. 8 comma 3 (a), (b), (d), (f), (g). La sua composizione, il suo funzionamento e i suoi compiti, sono definiti dal Regolamento della Facoltà.

Art. 11 - Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo di prima fascia, dai professori di ruolo di seconda fascia, da una rappresentanza dei ricercatori, da una rappresentanza degli studenti iscritti ad ogni Corso di Studio della Facoltà. I rappresentanti sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Il Regolamento della Facoltà stabilisce la consistenza e le modalità di elezione di queste rappresentanze. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale.

2. Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà, senza diritto di voto, i professori ufficiali presso la stessa Facoltà, non previsti dal comma precedente.

3. Le chiamate dei professori di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dai membri del Consiglio di Facoltà appartenenti alla stessa fascia o a quelle che la precedono secondo l'elenco di cui sopra.

Art. 12 - Consigli dei Corsi di Studio.

1. Per ogni Corso di Studio e` costituito un Consiglio di Corso di Studio. Di esso fanno parte i professori di ruolo, gli altri professori ufficiali ed i ricercatori che vi svolgono attività didattica, nonché una rappresentanza degli studenti iscritti allo stesso. La consistenza e le modalità di elezione di questa rappresentanza sono stabilite nel Regolamento della Facoltà.

2. Ogni Corso di Studio si dà un regolamento autonomo che ne ordina il funzionamento; tale regolamento fa parte del Regolamento della Facoltà.

3. Più Consigli di Corso di Studio possono deliberare di confluire in un unico Consiglio.

4. Sono compiti del Consiglio di Corso di Studio:

(a) coordinare le attività di insegnamento e di tutorato;

(b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti iscritti;

(c) proporre al Consiglio di Facoltà l'attivazione o la disattivazione degli insegnamenti previsti dal Regolamento Didattico d'Ateneo;

(d) formulare proposte, relativamente ai settori disciplinari di sua competenza, per l'attribuzione dei carichi didattici, degli affidamenti, delle supplenze e dei contratti; per la definizione dei compiti didattici dei ricercatori, acquisito il parere dei Dipartimenti d'afferenza in merito agli impegni di ricerca; per l'espletamento di altre attività didattiche;

(e) formulare al Consiglio di Facoltà proposte e pareri in merito al Regolamento e ai piani di Sviluppo della Facoltà.

5. Le questioni attinenti alle persone dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal collegio composto dai membri del Consiglio di Corso di Studio appartenenti alla stessa fascia o a quelle che la precedono secondo l'elenco di cui sopra.

6. Ogni Consiglio elegge al suo interno, tra i professori di ruolo a tempo pieno incardinati nel Corso di Studio, un Presidente, secondo le modalità del Regolamento del Corso di Studio. Il Presidente dura in carica tre anni ed e` immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività del Corso di Studio.

8. Il Presidente nomina tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicepresidente, che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni.

9. Il Consiglio può nominare, al suo interno, una Commissione Didattica, con i compiti e le modalità stabiliti dal Regolamento del Corso di Studio.

Art. 13 - Regolamento Didattico d'Ateneo

1. Il Regolamento Didattico d'Ateneo, nel rispetto dei principi generali dei vigenti ordinamenti didattici universitari, della libertà d'insegnamento e delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio, definisce gli ordinamenti dei Corsi di Studio, indica i criteri generali per le normative delle singole strutture didattiche e disciplina le questioni riguardanti più Facoltà.

2. La disciplina di ogni altro elemento riguardante le attività didattiche è riservata ai Regolamenti delle singole strutture didattiche, che vi provvedono in conformità a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 14 - Ammissione ai corsi

1. L'Università assicura agli studenti le condizioni necessarie a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi della formazione culturale e professionale. A tal fine il Senato Accademico detta, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, le norme di iscrizione ai singoli Corsi di Studio.

2. Per l'ammissione ai corsi universitari dell'Ateneo il Senato Accademico, sentiti le Facoltà ed i Corsi di Studio ed in conformita` alle norme di legge in vigore, può stabilire, entro il mese di marzo di ogni anno, con delibera motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, il numero massimo di iscrizioni per i singoli Corsi di Studio, compatibili con la disponibilità di personale docente e di strutture.

3. Il Senato Accademico assume ogni iniziativa utile all'informazione degli interessati, al fine di garantire un più equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione.

Art. 15 - Dipartimenti

1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori di ricerca omogenei per finalità o per metodi. Svolgono, inoltre, attività di ricerca e di consulenza in base a contratti e convenzioni.

1. All'interno dei Dipartimenti sono garantiti ai singoli, nel rispetto della programmazione delle ricerche del Dipartimento e delle esigenze degli altri docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti, e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività in relazione alle caratteristiche dei singoli settori di ricerca.

2. I Dipartimenti sono responsabili diretti delle attività relative ai Dottorati di Ricerca.

3. I Dipartimenti hanno autonomia amministrativa e finanziaria, entro i limiti previsti dai Regolamenti d'Ateneo.

4. I Dipartimenti sono costituiti dai docenti e dai ricercatori di ruolo dell'Università di Lecce che vi afferiscono. Le modalità per l'esercizio e la valutazione dell'opzione di afferenza sono stabilite dal Regolamento di Organizzazione dell'Ateneo. Il mancato esercizio del diritto d'opzione comporta l'assegnazione d'ufficio da parte del Senato Accademico. I Docenti hanno l'obbligo di far parte del Dipartimento prescelto o loro assegnato per almeno tre anni. I mutamenti di afferenza vanno motivati con documentate esigenze di ricerca.

5. Partecipano alle attività di ricerca del Dipartimento, con le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione dell'Ateneo e dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti, i professori supplenti, che non facciano parte di altro Dipartimento dell'Università di Lecce, nonché i professori a contratto, e gli iscritti a corsi di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione.

6. Per la costituzione e l'esistenza di un Dipartimento è richiesta l'afferenza di almeno 16 tra docenti e ricercatori di ruolo dell'Università di Lecce, dei quali almeno 9 professori di ruolo e non meno di 3 di prima fascia. In deroga, il Senato Accademico può, con adeguata motivazione, deliberare di non disattivare, per un periodo di tempo non superiore ai due anni, un Dipartimento già esistente che non rispetti tale soglia minima.

7. Ogni Dipartimento si dà un regolamento che ne ordina il funzionamento e che è emanato dal Rettore secondo le norme previste dall'art. 5.

8. I Dipartimenti

(a) collaborano all'attività didattica delle Facoltà e dei Corsi di Studio, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali;

(b) Presentano alle Facoltà`, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo, richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore;

(c) propongono alle Facoltà la destinazione dei posti di ruolo a singoli settori disciplinari, connessi con le loro attività specifiche di ricerca;

(d) formulano, in relazione alla copertura di posti di ruolo, un parere articolato sui candidati che manifestano l'intenzione di afferire al Dipartimento;

(e) esprimono pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facoltà a propri membri o a docenti e ricercatori che intendono afferirvi;

(f) presentano richieste di personale, di strutture logistiche e di risorse finanziarie al Senato Accademico o al Consiglio d'Amministrazione ;

(g) svolgono ogni altra funzione attinente all'organizzazione della ricerca che non sia riservata ad altri Organi o Strutture dai Regolamenti d'Ateneo.

9. I Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni secondo le modalità dei rispettivi Regolamenti.

Art. 16 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

(a) il Consiglio di Dipartimento;

(b) il Direttore;

(c) la Giunta.

2. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo che programma e gestisce le attività del Dipartimento;

è composto dai professori e dai ricercatori di ruolo dell'Università di Lecce afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, e da una rappresentanza dei Dottorandi di Ricerca. Il Segretario Amministrativo ne fa parte di diritto.

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio e di designazione delle rappresentanze sono stabilite nel Regolamento del Dipartimento.

4. Il Consiglio può delegare specifici poteri alla Giunta secondo le modalità previste dal Regolamento del Dipartimento.

5. Il Direttore del Dipartimento è eletto dai componenti il Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso ed è nominato dal Rettore. Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Le modalità per l'elezione del Direttore sono definite dal Regolamento del Dipartimento.

7. Il Direttore

(a) ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione;

(b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

(c) con la collaborazione della Giunta, promuove le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme nell'ambito del Dipartimento;

(d) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal Regolamento del Dipartimento o dai Regolamenti d'Ateneo.

8. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo. L'incarico di Segretario Amministrativo è attribuito, a tempo determinato, dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Direttore del Dipartimento, sentito il parere del Consiglio del Dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso in cui a piu' Dipartimenti debba essere assegnato un solo Segretario Amministrativo, il potere di proposta di cui sopra spetta ai Direttori di Dipartimento, d'intesa tra loro, dopo avere sentito il parere dei Consigli riuniti in seduta congiunta e presieduta dal decano dei Direttori.

9. Ai fini dell'individuazione delle responsabilità del Segretario Amministrativo, allo stesso si estendono, ove applicabili, le norme contenute nell'art. 35 del presente Statuto, fermo restando che il Segretario Amministrativo è responsabile di fronte al Direttore del Dipartimento.

10. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

11. La Giunta è composta dal Direttore, da due professori di prima fascia, da due di seconda fascia, da due ricercatori confermati e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, oltre che dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Le modalità dell'elezione delle rappresentanze sono stabilite dal Regolamento del Dipartimento, che può prevedere anche una diversa composizione della Giunta, nel rispetto delle proporzioni.

Art. 17 - Centri Interdipartimentali.

1. Per attività di ricerca su temi specifici, che si esplichino su progetti di durata pluriennale il Senato Accademico, su proposta di almeno due Dipartimenti e senza alcun onere per l'Amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri Interdipartimentali.

2. Il personale, i locali e le risorse finanziarie per lo svolgimento dell'attività di ciascun Centro devono essere messi a disposizione esclusivamente tramite i Dipartimenti che ne hanno promosso la costituzione e vengono gestiti da uno di essi. Le modalità per la costituzione e il funzionamento dei Centri sono definite dal Regolamento di Organizzazione dell'Ateneo.

PARTE III

ORGANI DI ATENEO

Art. 18 - Organi d'Ateneo

1. Gli Organi di governo dell'Università sono il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

2. Sono altresì Organi d'Ateneo il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Senato degli Studenti, il Comitato per lo Sport Universitario, il Difensore Civico, la Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo.

Art. 19 - Il Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ed è garante della libertà di ricerca e di didattica. Il Rettore, in particolare:

(a) garantisce la libertà di ricerca e di didattica dei docenti nei limiti dei programmi dei corsi di Studio;

(b) emana lo Statuto ed i Regolamenti e ne assicura l'inserimento nella Raccolta Ufficiale;

(c) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione, garantendo l'esecuzione delle rispettive delibere;

(d) entro il mese successivo al suo insediamento propone il Piano Triennale di Indirizzo e il Piano di Sviluppo dell'Università;

(e) presenta all'inizio di ogni Anno Accademico una relazione sullo stato dell'Università;

(f) presenta al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le relazioni previste dalle leggi;

(g) nomina i Presidi di Facoltà, i Direttori dei Dipartimenti, secondo le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione.

(h) stipula, per conto dell'Università, i contratti e le convenzioni di competenza;

(i) vigila su tutte le strutture ed i servizi dell'Università e garantisce l'individuazione delle responsabilità;

(l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale dell'Università;

(m) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo;

In caso di necessità ed indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta successiva all'emanazione del provvedimento. E' comunque esclusa la decretazione d'urgenza sostitutiva di pareri obbligatori dei due Organi di cui sopra. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione possono, su singoli argomenti, delegare il Rettore a provvedere con proprio Decreto.

2. Il Rettore può nominare con apposito decreto suoi delegati per l'esercizio di proprie funzioni.

3. Il Rettore nomina il Prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il Prorettore è membro di diritto del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, e sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di impedimento o assenza.

4. Il Rettore è eletto a scrutinio segreto tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia, ed è nominato dal **Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**; dura in carica tre anni anche

in caso di anticipata cessazione del Rettore precedente ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:

(a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

(b) a tutti i ricercatori confermati;

(c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti negli organi collegiali previsti dallo Statuto;

(d) ai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio d'Amministrazione e nei Consigli di Facoltà;

5. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano, o, in caso di assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, in maniera che le votazioni si svolgano almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione avrà luogo tra il quarantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data della stessa e le elezioni dovranno tenersi entro il centoventesimo giorno dalla cessazione. Possono essere eletti solo professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia, che abbiano presentato la propria candidatura **ovvero professori di ruolo di I fascia che in caso di elezione si impegnino ad adottare il tempo pieno.** All'atto della presentazione della stessa, ogni candidato dovrà indicare il Piano Triennale di Indirizzo e il Piano di Sviluppo, nonché il Prorettore ed i delegati per l'intero mandato rettorale.

6. Il Rettore nelle prime tre votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti che costituiscano almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, il ballottaggio sarà ripetuto fino a quando uno dei due candidati non avrà riportato la maggioranza. Ogni votazione è valida quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 20 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è il massimo organo dell'Università. Esso esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole Strutture Didattiche e dei Dipartimenti.

Compongono il Senato Accademico:

(a) il Rettore;

(b) il Prorettore;

(c) i Presidi di Facoltà;

(d) un numero di docenti e di ricercatori confermati dell'Ateneo, eletti dalle stesse categorie in un unico collegio elettorale, pari al 150 %, arrotondato per eccesso, del numero dei Presidi;

(e) un numero di rappresentanti del personale tecnico amministrativo pari al 10 %, arrotondato per eccesso, dei componenti di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo;

(f) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 10 %, arrotondato per eccesso, dei componenti di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo.

Alle riunioni partecipa il Direttore Amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

Il mandato delle componenti elettive coincide con quello del Rettore **anche in caso di anticipata cessazione del mandato di quest'ultimo,** in caso di decadenza o di dimissioni di un componente elettivo, subentra il primo dei non eletti. Tutti i membri elettivi sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

2. Il Senato Accademico:

(a) elabora, tenendo conto delle indicazioni delle Strutture Didattiche e dei Dipartimenti, ed approva i Piani di sviluppo e il Piano Triennale di Indirizzo dell'Università proposto dal Rettore; l'approvazione del Piano Triennale di Indirizzo avverrà entro due mesi dall'insediamento del Senato Accademico.

(b) predispone, sulla base del Piano Triennale di Indirizzo e Piano di Sviluppo , il Programma Annuale per l'Attività Didattica e Scientifica, e lo approva entro il 30 luglio di ogni anno, o comunque non oltre un mese dall'approvazione dei Piano Triennale di Indirizzo e Piano di Sviluppo ;

(c) determina i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione di interesse generale per l'Ateneo;

(d) puo' elaborare autonomamente relazioni sull'attività didattica e scientifica dell'Università;

(e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento di Organizzazione dell'Università ed esprime parere sul Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità;

(f) attribuisce le funzioni di Direttore Amministrativo e di dirigente secondo quanto previsti dai successivi artt. 32 e 33;

(g) indica i criteri per l'aggiornamento triennale della pianta organica;

(h) determina i criteri generali per la richiesta dei posti di professore e di ricercatore e ne delibera l'assegnazione, rispettivamente, alle Strutture Didattiche ed ai Dipartimenti;

(i) delibera, sentito il Consiglio di Amministrazione, l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle Strutture Didattiche ed ai Dipartimenti;

(l) definisce i criteri generali di indirizzo per la ripartizione delle risorse finanziarie; esprime parere sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione; formula proposte vincolanti per la ripartizione fra i Dipartimenti dei fondi destinati alla ricerca nel bilancio dell'Università;

(m) approva su proposta del Consiglio di Amministrazione. e sentito il Senato degli Studenti, i provvedimenti relativi a tasse e contributi a carico degli studenti;

(n) promuove specifiche iniziative tese a garantire un equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domande di iscrizione all'Università.

3. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando lo stesso lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

4. Le modalità' di funzionamento del Senato Accademico sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, secondo le indicazioni del Senato Accademico.

Compongono il Consiglio d'Amministrazione:

(a) il Rettore;

(b) il Prorettore;

(c) il Direttore Amministrativo, anche con funzioni di segretario;

(d) sei tra professori di ruolo e ricercatori confermati dell'Ateneo eletti dall'intero corpo elettorale degli stessi;

(e) due rappresentanti del personale tecnico- amministrativo;

(f) due rappresentanti degli studenti;

(g) un rappresentante del Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

(h) rappresentanti esterni, fino ad un massimo di tre, nominati dal Rettore su designazione da parte dei soggetti, pubblici o privati, che si impegnino con apposita convenzione triennale a contribuire al bilancio. Ogni soggetto o gruppo di soggetti che contribuisca al bilancio dell'Università con almeno il 3% delle entrate accertate nell'ultimo conto consuntivo approvato, può nominare un solo rappresentante.

Alle riunioni partecipa, a titolo consultivo, il responsabile dell'area contabile.

Le modalità di elezione dei componenti di cui alle lettere d),e), f) sono stabilite dal Regolamento di Organizzazione di Ateneo; in caso di decadenza subentra il primo dei non eletti.

Il mandato dei componenti eletti:

- coincide, quanto alla durata, con quello del Rettore per i componenti di cui alle lettere d), e); **anche in caso di anticipata cessazione del mandato del Rettore stesso**
- dura due anni per i rappresentanti degli studenti;
- è incompatibile con le cariche di componente del Senato Accademico, di Presidente di Consiglio di Corso di Studio, di Direttore di Dipartimento e di Responsabile di Centro Interdipartimentale.
- I Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione sono immediatamente rieleggibili una sola volta

2. Il Consiglio di Amministrazione:

(a) predispone, in conformità ai criteri formulati dal Piano Triennale di Indirizzo approvato dal Senato Accademico, il piano di utilizzazione delle risorse e di sviluppo edilizio dell'Università approvandone i relativi interventi attuativi;

(b) esprime parere sul Programma Annuale per l'Attività Didattica e Scientifica, predisposto dal Senato Accademico, per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;

(c) predispone ed approva, sentito il Senato Accademico, il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo;

(d) predispone e sottopone all'approvazione del Senato Accademico il Regolamento di Organizzazione dell'Ateneo;

(e) predispone ed approva, sentito il Senato Accademico, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

(f) attua le decisioni del Senato Accademico relative ai criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e per l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera f);

(g) delibera, su parere vincolante del Senato Accademico, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;

(h) formula le proposte relative a tasse e contributi a carico degli studenti;

(i) esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria prevista dalla legge e non riservata ad altri organi dal presente Statuto.

3. Il Rettore convoca il Consiglio di Amministrazione in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.

4. Il Consiglio d'Amministrazione, per l'istruzione delle pratiche e per l'esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera, può costituire commissioni, comprendenti anche membri esterni, secondo criteri indicati dallo stesso Consiglio.

5. Le modalità di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione sono stabilite da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 22- Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti cura il controllo interno della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo.

2. Il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità definisce la composizione e i compiti del Collegio di cui al precedente comma e stabilisce la durata del mandato dei suoi componenti.

Art. 23 - Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è composto da tutti i Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo e dal Rettore o suo delegato che lo presiede.

2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento:

a) esprime i pareri richiesti da altri organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei Dipartimenti;

b) promuove il coordinamento delle attività e dei servizi per la ricerca;

c) garantisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti, delle procedure amministrative previste dal Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità.

3. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è convocato dal Rettore ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti.

Art. 24 -Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'Università. Gli studenti iscritti a ciascun Corso di Laurea eleggono due loro rappresentanti nel Consiglio degli Studenti; gli studenti iscritti ad ogni Corso di Diploma ne eleggono uno.

2. Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni; elegge il Presidente al proprio interno e può eleggere una Giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

3. Il Consiglio degli Studenti può utilizzare simboli dell'Università, nelle forme concordate con il Rettore. Per l'organizzazione e la gestione delle sue attività, il Consiglio degli Studenti potrà disporre di una unità di personale dell'area amministrativa **alle dipendenze del Direttore Amministrativo** e di una sede attrezzata

4. Per ogni anno finanziario al Consiglio degli Studenti è attribuita la facoltà di vincolare a specifici interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo un fondo pari al 2% delle tasse versate dagli studenti nell'anno accademico precedente. Il Consiglio di Amministrazione provvede al trasferimento delle relative risorse alle Strutture preposte all'erogazione del servizio che il **Consiglio** degli Studenti intende promuovere. E' fatto comunque salvo il diritto delle Strutture di rifiutare, con specifiche motivazioni, l'accredito delle risorse di cui sopra.

E' istituito nel bilancio dell'Università un fondo pari al 10% dello stanziamento di cui sopra, per l'organizzazione delle attività del Consiglio degli Studenti. Le modalità di spesa saranno previste dal Regolamento per l'Amm.ne, la finanza e la contabilità.

5. Il Consiglio degli Studenti esprime pareri sulle proposte concernenti le seguenti materie:

a) Piano Triennale di Indirizzo e Piani di Sviluppo;

b) bilancio di previsione e conto consuntivo;

c) determinazione dell'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

d) interventi di attuazione del diritto allo studio;

e) Regolamento Didattico.

6. **I pareri di cui al precedente comma si considerano non acquisiti se non espressi entro quindici giorni dalla ricezione del testo delle proposte e se il Consiglio degli Studenti, entro lo stesso termine, non ha chiesto chiarimenti sulle proposte stesse. In tal caso è in facoltà dell'organo richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Se invece i chiarimenti sono chiesti nel suddetto termine di quindici giorni, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte del Consiglio degli Studenti, delle notizie e dei documenti richiesti. Il termine di cui sopra è ridotto a 5 giorni, nel caso in cui il Rettore, motivatamente, ravvisi l'urgenza. Il Consiglio degli Studenti può anche avanzare specifiche proposte agli organi competenti.**

7. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altre università.

Art. 25 - Comitato per lo Sport Universitario

1. Il Comitato per lo Sport Universitario sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.

2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività sono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo.

3. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi che saranno stanziati ai sensi della normativa vigente.

Art. 26 - Difensore Civico

1. Il Difensore Civico ha il compito di assistere e consigliare gli studenti e qualsiasi utente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da disfunzioni, carenze o ritardi imputabili ad atti o comportamenti ritenuti illegittimi, anche omissivi, di organi e uffici o singoli appartenenti all'Università. Il Difensore Civico interviene presso gli organi o le strutture dell'Ateneo per rimuovere le cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi.

2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni o d'ufficio o su istanza presentata da singoli o associazioni. Le modalità di esercizio delle funzioni del Difensore Civico possono essere disciplinate da apposite norme del Regolamento di Organizzazione d'Ateneo.

3. Il Difensore Civico è eletto dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Rettore di concerto con il Presidente del Consiglio degli Studenti, entro una rosa di tre candidati esterni all'Università, i quali diano garanzie di imparzialità, indipendenza di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. Il Regolamento di Organizzazione può stabilire eventuali condizioni di ineleggibilità.

4. Il Difensore Civico è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile. Il suo mandato puo' essere revocato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta, su proposta del Rettore di concerto con il Presidente del Consiglio degli Studenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

5. Gli organi e gli uffici dell'Università sono tenuti a collaborare con il Difensore Civico, fornendogli tutti i documenti e le informazioni che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti. I rapporti tra il Difensore Civico, gli organi, gli uffici e i singoli dipendenti dell'Università saranno improntati al principio della leale collaborazione, finalizzata alla rimozione delle cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi. Gli organi statutariamente preposti, ove non intendano prendere i provvedimenti conseguenti alle valutazioni del Difensore Civico, dovranno, comunque, darne adeguata e pubblica motivazione.

6. Il Difensore Civico non ha potere disciplinare. E' comunque tenuto ad informare il Rettore ed il Direttore Amministrativo su tutte le questioni che possano avere una rilevanza disciplinare, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

7. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore Civico. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

9. Il Difensore Civico rende pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta, corredata da eventuali segnalazioni e proposte.

Art. 27 - Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo

1. La Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo ha autonoma facoltà di esprimere pareri sui temi previsti dall'art. 31, sulla qualità della vita all'interno dell'Ateneo, sull'organizzazione generale dei servizi, sulle modifiche dello Statuto, e su ogni altro argomento su cui ritenga opportuno pronunciarsi. I pareri della Consulta sugli specifici argomenti saranno oggetto di valutazione da parte dei competenti organi d'Ateneo.

2. La Consulta è composta da nove rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale tecnico ed amministrativo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Organizzazione d'Ateneo; è presieduta da un Coordinatore eletto, al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta. La Consulta resta in carica due anni. Il Coordinatore ed i membri della Consulta sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Art. 28 - Rappresentanze degli Studenti

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università.
2. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze degli studenti in tutti gli organi dell'Ateneo, in cui tale rappresentanza sia prevista dal presente Statuto, spetta agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo.
3. I rappresentanti negli organi che prevedono una durata annuale sono rieleggibili una sola volta. I rappresentanti negli organi che prevedono una durata biennale non sono rieleggibili.
4. Lo studente può cumulare contemporaneamente o successivamente solo due rappresentanze e, comunque, non puo' far parte di una rappresentanza oltre il secondo anno di fuori corso e per più di due ripetenze.
5. Le rappresentanze studentesche di cui al presente Statuto hanno la disponibilità di un locale in ogni plesso dell'Università e ne individuano al loro interno il responsabile.

Art. 29 - Funzionamento degli Organi Collegiali

1. Per tutti gli Organi Collegiali non si tiene conto degli assenti giustificati nel computo del numero legale delle singole sedute **Il numero dei presenti non può comunque essere inferiore ad un terzo, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti il collegio** . I membri elettivi decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate.

PARTE QUARTA

UFFICI ED ORGANIZZAZIONE

CAPO I: UFFICI ED ORGANIZZAZIONE

Art. 30 - Centri Autonomi di Gestione.

1. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è prerogativa dei Dipartimenti. Essa può essere estesa, per periodi di tempo determinati, ai centri di servizio con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante del Senato Accademico.
2. Una parziale autonomia con limitazioni ad oggetti o importi determinati, per determinati periodi di tempo, può essere riconosciuta a Facoltà e/o Corsi di Studio di nuova istituzione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante del Senato Accademico.

   Tale forma di autonomia è revocabile con delibera del Senato Accademico sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

3. **Nel rispetto del principio di unitarietà del bilancio, i singoli bilanci autonomi fanno parte del consolidato del bilancio generale.**

Art. 31 - Formazione e Professionalità

L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo e sentita la Consulta del Personale Tecnico e Amministrativo, predispone ed attua i piani pluriennali e i programmi annuali per l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo.

Art. 32 - Direttore Amministrativo

1. Le funzioni di Direttore Amministrativo sono attribuite a tempo determinato, e con possibilità di rinnovo, dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, a un dirigente in servizio presso l'Università.

2. Il Direttore Amministrativo:

a) è a capo degli uffici centrali d'Ateneo ed è responsabile dell'organizzazione, utilizzazione e amministrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli stessi;

b) dispone l'adeguamento degli uffici di cui alla precedente lettera, in conformità alle direttive eventualmente emanate dal Rettore per tutte le strutture dell'Ateneo;

c) esplica una generale attività di indirizzo nei confronti del personale tecnico-amministrativo dell'Università ed esercita il potere gerarchico sul personale degli uffici centrali di Ateneo.

Art. 33 - Funzione dei Dirigenti

1. Il Senato Accademico, su proposta del Direttore Amministrativo, attribuisce ai dirigenti in servizio presso l'Università i compiti dirigenziali, a tempo determinato e con possibilità di rinnovo.

2. Limitatamente ai posti previsti dalla pianta organica, in caso di assenza o impedimento del titolare per le posizioni ricoperte, o nelle more del concorso, le funzioni di dirigente possono essere attribuite con la stessa procedura prevista dal comma precedente a dipendenti di ruolo in possesso di qualifica ad esaurimento oppure di nona o di ottava qualifica funzionale.

3. Fatti salvi i principi di appartenenza alla stessa area e di possesso di adeguate competenze, analogamente si procede per l'attribuzione di funzioni proprie dei funzionari di seconda qualifica speciale, a dipendenti di ruolo in possesso della prima qualifica speciale o di ottava qualifica funzionale. Lo stesso dicasi per l'attribuzione di funzioni proprie dei funzionari di prima qualifica speciale a funzionari di ottava qualifica.

4. In casi particolari, convenientemente motivati, l'ufficio di Direttore Amministrativo e le altre mansioni di Dirigente, possono essere affidati a dirigenti di alta e documentata qualificazione professionale in servizio presso altre amministrazioni o ricoperti, mediante contratto di lavoro a tempo determinato e fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per la posizione medesima, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione o in settori privati di analoga complessità.

5. Limitatamente alle materie di propria competenza, definite dal Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità e nel rispetto delle competenze attribuite dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi dell'Università, spettano ai dirigenti ed agli impiegati delle qualifiche nona, ottava e settima, nonché della seconda e prima qualifica speciale:

a) l'emanazione di provvedimenti amministrativi, di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni da eseguire secondo criteri dettati dalle norme o da esplicite delibere;

b) gli atti costituenti manifestazione di giudizio o di conoscenza, quali relazioni o attestazioni e certificazioni;

c) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, secondo le modalità specificate dal Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità;

d) gli atti esecutivi di provvedimenti o delibere.

6. I dirigenti nell'ambito dei compiti loro attribuiti, o delegati, e secondo quanto stabilito dal successivo art. 35, operano a norma della Legge, dello Statuto e del Regolamento di Organizzazione d'Ateneo in condizioni di autonomia e responsabilità nell'organizzazione del settore loro affidato. Partecipano alla individuazione degli obiettivi di competenza degli organi di governo dell'Ateneo, con attività istruttoria e di analisi formulata in accordo con il Direttore Amministrativo.

7. Il Direttore Amministrativo ed i responsabili delle strutture diverse dagli Uffici Centrali di Ateneo presentano al Consiglio di Amministrazione un programma annuale di attività, secondo le modalità definite dal Regolamento per

l'Amministrazione, Finanza e Contabilità. Il programma di attività è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il nucleo di valutazione ed i dirigenti interessati, e costituisce il riferimento per la valutazione dell'attività dirigenziale, secondo quanto previsto nel Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Art. 34 - Accesso alle Qualifiche dirigenziali

L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso, secondo le norme vigenti.

Art. 35 - Responsabilità Dirigenziale

1. I dirigenti rispondono al Direttore Amministrativo, e quest'ultimo al Rettore ed al Senato Accademico, dell'efficiente svolgimento dei compiti cui sono preposti, in particolare della organizzazione generale delle risorse disponibili, della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati e dell'attuazione del programma di attività.
2. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Senato Accademico, previa contestazione all'interessato, può, con atto motivato, disporre anticipatamente la revoca delle mansioni assegnate al Direttore Amministrativo ed agli altri dirigenti.

La revoca è disposta in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti, di rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o per il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati dal programma di attività.

3. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di attività non può essere imputabile al Direttore Amministrativo e/o agli altri dirigenti qualora:

a) gli stessi, durante la predisposizione del programma, abbiano preventivamente segnalato agli organi competenti l'inadeguatezza delle risorse disponibili;

b) fatti oggettivi ed imprevedibili siano intervenuti successivamente alla formulazione del programma e siano stati tempestivamente segnalati.

Art. 36 - Nuclei di Valutazione

1 Presso l'Università sono costituiti nuclei di valutazione **per il controllo di gestione** ai sensi delle norme vigenti.

2 Numero, composizione e durata dei nuclei di valutazione sono stabiliti dal Regolamento di Organizzazione.

Art. 37 - Sistema Bibliotecario d'Ateneo.

1. E' istituito il Sistema Bibliotecario d'Ateneo allo scopo di coordinare, programmare e sviluppare le attività di potenziamento, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio bibliotecario, documentario e archivistico, nonché di curare il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica e l'accesso all'informazione scientifica. Ad esso aderiscono le biblioteche ed i centri di documentazione dell'Università.
2. Il regolamento quadro del Sistema Bibliotecario d'Ateneo stabilisce gli organismi e i servizi dello stesso e ne regola il funzionamento all'interno dell'organizzazione dell'Università. Esso fa parte del Regolamento di Organizzazione dell'Università.

Art. 38 - Musei, Parchi, Orto Botanico ed altre Risorse Naturalistiche

1. Il Senato Accademico, su proposta di un Dipartimento e con il conforme parere del Consiglio di Amministrazione può istituire Musei, Parchi, Orti botanici, Osservatori scientifici per la gestione dei beni culturali, scientifici, monumentali, ambientali e naturalistici di proprietà dell'Università o ad essa affidati.

Tali strutture svolgono attività di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla valorizzazione ed alla fruizione dei beni di cui sopra; esse operano con autonomia organizzativa all'interno dei Dipartimenti proponenti secondo modalità definite dai regolamenti degli stessi Dipartimenti.

2. I Dipartimenti promuovono l'utilizzazione scientifica e didattica di tali strutture.

3. Ai Dipartimenti interessati l'Università assicura personale e finanziamenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

4. Per la realizzazione delle attività connesse, l'Università può avvalersi di risorse e collaborazioni esterne e può partecipare altresì alla progettazione ed attuazione di attività culturali e formative promosse da terzi.

5. A questi fini l'Università può svolgere attività di consulenza o avvalersi della stipula di appositi contratti, convenzioni o costituire consorzi.

Art. 39 - Centro Linguistico di Ateneo

1. Il Centro Linguistico di Ateneo si propone di coordinare, potenziare e integrare le attività didattiche e i servizi finalizzati all'apprendimento pratico e strumentale delle lingue straniere.
2. Le finalità e gli organi del Centro Linguistico di Ateneo sono stabiliti dal regolamento del Centro che fa parte integrante del Regolamento di Organizzazione.

CAPO II: RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 40 - Criteri Generali

1. L'Università favorisce lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali.

2. L'Università favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attività istituzionali.

3. I rapporti con enti esterni sono regolati da apposite convenzioni, accordi di programma e protocolli d'intesa approvate dal Senato Accademico, sentito il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Università.

Art. 41 - Accordi con Amministrazioni pubbliche

1. L'Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di comuni attività istituzionali.

2. Gli accordi di cui al comma precedente sono deliberati dal Senato Accademico o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze, sentito il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Università.

3. L'Università può stipulare apposita convenzione con la Regione per la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio. La convenzione non deve comunque comportare oneri economici per l'Università o l'utilizzazione di personale dell'Ateneo.

Art. 42 - Partecipazione ad organismi.

1. L'Università può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica o alla ricerca. Tale partecipazione, in conformità ai principi generali di cui all' art. 40, è deliberata dal Senato Accademico, sentito il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione, che dovrà accertare la disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative richieste.

Eventuali dividendi spettanti all'Università stessa confluiranno nel bilancio dell'Ateneo. E' escluso il concorso dell'Università al ripiano di eventuali perdite.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 - NORME FINALI

1. L'inizio dell'Anno Accademico dell'Università è quello fissato per legge.

2. I Regolamenti dei Consigli di Corso di Studio possono prevedere, per i singoli anni di corso, l'inizio dell'attività didattica in data precedente a quella dell'inizio dell'Anno Accademico.

3. Tutti i Regolamenti di Ateneo di cui all'art.4 ed i Regolamenti degli Organi, delle Strutture e di ogni altro organismo previsto dallo Statuto sono inseriti nella Raccolta Ufficiale.

Art. 44 - NORME TRANSITORIE

1. Disposizioni transitorie.

La dizione ricercatore confermato comprende anche gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

2. Riordino delle strutture esistenti

a) Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto i Centri studi esistenti dovranno trasformarsi in Centri interdipartimentali.

b) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo quanto espressamente previsto nello stesso, le strutture non conformi sono soppresse.

3. Organi collegiali

Alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto il Rettore con unico provvedimento scioglie il Senato Accademico integrato, costituito ai sensi dell'art.16 della legge 168/1989, e indice le elezioni per la costituzione del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Senato degli Studenti e della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo nelle forme previste dallo Statuto.

Le elezioni di cui sopra avranno luogo applicando per le rappresentanze dei docenti e ricercatori, e del personale Tecnico-Amministrativo le norme previste dal Regolamento Elettorale per le Rappresentanze Non Studentesche negli Organi Collegiali già in vigore.

Per le rappresentanze degli studenti si applicheranno le norme previste dal regolamento Elettorale per la Rappresentanza Studentesca negli Organi Collegiali già in vigore.

Le elezioni di cui sopra dovranno tenersi entro 90 giorni dalla loro indizione.

4. Validità delle norme già in vigore

a) Entro due anni sono proposti i Regolamenti previsti dal presente Statuto per la loro approvazione.

b) Sino all'approvazione dei Regolamenti di Ateneo continuano ad aver valore le norme, riguardanti materie riservate ai Regolamenti dal presente Statuto, già in vigore, purché non in contrasto con lo stesso.

5. Condizioni di rieleggibilità

I mandati in corso che non decadano con l'entrata in vigore del presente Statuto sono computati ai fini della rieleggibilità.

Allegati:

1. Facoltà.

2. Corsi di Studio (Corsi di laurea, Corsi di Diploma, Dottorati con sede amministrativa a Lecce, Scuole di specializzazione e Scuole dirette a fini speciali).

3. Dipartimenti

Il direttore amministrativo: NATALI *Il rettore:* RIZZO

ALLEGATO 1

FACOLTA'

FACOLTA' DI ECONOMIA

FACOLTA' DI INGEGNERIA

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

FACOLTA' DI MAGISTERO

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

ALLEGATO 2

A Corsi di Laurea

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI :	Indirizzi:	Beni mobili ed artistici - Beni musicali - Beni archivistici e librari - Beni architettonici,archeologici e dell'ambiente
ECONOMIA BANCARIA		
ECONOMIA E COMMERCIO		
FILOSOFIA		
FISICA		
GIURISPRUDENZA		
INGEGNERIA DEI MATERIALI		
INGEGNERIA INFORMATICA		
LETTERE	Indirizzi:	Lettere moderne e lettere classiche
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE		
MATEMATICA		
MATERIE LETTERARIE		
SCIENZE BIOLOGICHE		
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE		

B CORSO DI DIPLOMA

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

C DOTTORATI DI RICERCA CON SEDE AMMINISTRATIVA A LECCE

ITALIANISTICA
SCIENZE BIOETICO-GIURIDICHE
MATERIALI COMPOSITI PER L'INGEGNERIA CIVILE
FISICA
DISCIPLINE STORICO-FILOSOFICHE
ETICA E ANTROPOLOGIA. STORIA E FONDAZIONE
EVOLUZIONE DEI SISTEMI GIURIDICI E NUOVI DIRITTI
SCIENZE STORICHE E FILOLOGICHE DELLA CRISTIANITA' ANTICA E ALTO-MEDIEVALE

D SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ARCHEOLOGIA

E SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI PER ASSISTENTI SOCIALI

ALLEGATO 3

DIPARTIMENTI

BENI CULTURALI

BIOLOGIA

FILOLOGIA CLASSICA E MEDIEVALE

FILOLOGIA LINGUISTICA E LETTERATURA

FILOSOFIA

FISICA

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

MATEMATICA

SCIENZA DEI MATERIALI

SCIENZE DEI SISTEMI SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE

SCIENZE DELL'ANTICHITA'

SCIENZE ECONOMICHE E MATEMATICO-STATISTICHE

SCIENZE PEDAGOGICHE,PSICOLOGICHE E DIDATTICHE

SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE EGEOGRAFICHE

STUDI STORICI DAL MEDIOEVO ALL'ETA' CONTEMPORANEA

96A1882

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 8 marzo 1996.

Modificazioni dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto rettorale 28 settembre 1995 relativo alla soppressione del corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero;

Visto il decreto rettorale 7 settembre 1995 relativo alla soppressione del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero;

Visto il decreto 2 agosto 1995 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativo alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 17 novembre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 1 relativo all'elenco delle facoltà la dizione «magistero» è soppressa e così sostituita: «scienze della formazione».

All'art. 2 nell'elenco delle facoltà e corsi di studio, il comma relativo alla facoltà di magistero è soppresso e sostituito come segue:

«*Facoltà di scienze della formazione*

laurea in scienze dell'educazione, durata del corso quattro anni;

laurea in psicologia, durata del corso cinque anni».

Al titolo IX dello statuto, la dizione «Ordinamento della facoltà di magistero» è soppressa e così sostituita: «Ordinamento della facoltà di scienze della formazione».

L'art. 157 relativo all'ordinamento della facoltà di magistero è soppresso e sostituito dal seguente:

«La facoltà di scienze della formazione conferisce le seguenti lauree:

a) in scienze dell'educazione, dopo un corso di studi della durata di quattro anni.

Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910;

b) in psicologia, dopo un corso di studi della durata di cinque anni.

Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910».

L'art. 165, relativo al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, è soppresso.

Gli articoli da 166 a 169, relativi alle norme comuni ai vari corsi di studio, sono soppressi.

Dopo l'art. 164, e con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 165. — Il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari della facoltà di magistero è disattivato a partire dall'anno accademico 1996-97.

Gli studenti iscritti al corso di diploma in abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari della facoltà di magistero prima dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento secondo l'ordinamento didattico preesistente.

Nell'articolato relativo alle scuole di specializzazione il titolo: «facoltà di magistero» è soppresso e così sostituito: «facoltà di scienze della formazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 8 marzo 1996

Il rettore: ROVERSI-MONACO

96A1881

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 29 febbraio 1996.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 1455 dell'8 maggio 1991 con il quale si approvava l'ordinamento didattico universitario relativo alla scuola di specializzazione in acquacoltura presso la facoltà di agraria;

Visto il decreto rettorale n. 407 del 7 luglio 1994 con il quale si modificava l'art. 76, comma 1, del sopra menzionato ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte di modifica del regolamento didat-tico provvisorio formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di agraria del 15 giugno 1994;

senato accademico del 6 luglio 1994;

consiglio di amministrazione del 7 luglio 1994;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 17 novembre 1995;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) approvato e modificato con la normativa sopra indicata è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

TITOLO IX

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Capo II

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ACQUACOLTURA

Il secondo comma dell'art. 74 del decreto rettorale n. 1455 dell'8 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 17 luglio 1991 (scuola di specializzazione in acquacoltura), è sostituito dal seguente:

«In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti unità per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 29 febbraio 1996

Il rettore: SIRASSOLDO

96A1835

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 21 marzo 1996, n. 37974.

Variazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Alle imprese interessate
All'Abi
All'Assilea
All'Assireme
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare 4 marzo 1996, n. 37807 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 1996 ed in particolare all'elenco delle banche e dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria ivi riportato in allegato, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo quanto segue:

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria che stipuleranno apposita convenzione con il Banco di Sicilia S.p.a. è integrato con le società Agrileasing S.p.a. - Roma e Serleasing S.p.a. - Roma;

dall'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria che stipuleranno apposita convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. è depennata la società Friulia-Lis - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo S.p.a. - Udine;

dall'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria che stipuleranno apposita convenzione con il Mediocredito abruzzese e molisano S.p.a. è depennata la società Terleasing S.p.a. - Teramo;

dall'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria che stipuleranno apposita convenzione con la Mediovenezie banca S.p.a. è depennata la società Quercia leasing S.p.a. - Verona;

dall'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria che stipuleranno apposita convenzione con il Mediocredito dell'Umbria S.p.a. è depennata la società C.R.L. - Compagnia regionale leasing S.p.a. - Terni.

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

96A1984

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina della ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1995, d'intesa con il Ministro della sanità e il Ministro della difesa, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 14, la sig.ra Anna Maria Glugnori è stata nominata ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, in sostituzione della sig.ra Carla Pulcinelli Cossu.

96A1930

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo per la promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989.

Il giorno 1° maggio 1994 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo per la promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 marzo 1994, n. 201, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1994.

In conformità all'art. 13, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1° maggio 1994.

96A1888

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 1989, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

1) alla memoria della vigilatrice penitenziaria Rosa Sisca;

2) alla memoria della vigilatrice penitenziaria Maria Grazia Casazza - 3 giugno 1989 - Torino. — In occasione di un incendio sviluppatosi all'interno di un istituto di pena, si prodigava, unitamente ad una collega, nel disperato tentativo di salvare alcune detenute, nella consapevole certezza di mettere a repentaglio la propria vita. Sopraffatta dalle venefiche esalazioni, s'accasciava esanime immolando la propria vita ai più nobili ideali di non comune altruismo e altissimo senso del dovere;

3) alla memoria di Giuseppe Clemente - 15 maggio 1989 - Palma di Monte Chiaro (Agrigento). — All'età di sette anni circa, interveniva a difesa della madre minacciata da un rapinatore armato di coltello, che era penetrato nella propria abitazione, cercando di dissuadere il delinquente con l'offerta dei pochi spiccioli del suo salvadanaio. Nel nobile tentativo di fare scudo con il proprio corpicino, veniva colpito a morte. Splendido esempio di amore filiale spinto fino all'estremo sacrificio.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 1989, è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

1) Terry Stoppani - 12 dicembre 1988 - Claphan Junction. — In occasione di un disastro ferroviario avvenuto in Gran Bretagna, non esitava, nonostante la giovanissima età, ad esporre la propria vita a rischio manifesto, riuscendo a liberare circa quaranta passeggeri rimasti prigionieri tra le lamiere dei vagoni devastati. Splendido esempio di grande ardimento e nobile altruismo;

2) alla memoria di Ciccrio Bellomo - 30 luglio 1988 - S. Giorgio La Molara (Benevento). — Non esitava a lanciarsi nelle acque di un lago in soccorso di un uomo che vi si era gettato nel tentativo di salvare il proprio figliolo. Non riusciva però nell'intento perdendo a sua volta la vita. Splendido esempio di grande coraggio e nobile altruismo,

3) alla memoria di Michele Arcangelo Petrilli - 30 luglio 1988 - S. Giorgio La Molara (Benevento). — Non esitava a lanciarsi nelle acque di un lago in soccorso del proprio figliolo che, cadutovi accidentalmente, era in procinto di annegare. Nel tentativo, però, scompariva nelle torbide acque facendo olocausto della vita al proprio generoso impulso;

4) alla memoria del sig. Salvatore Saverino - 2 luglio 1988 - Licata (Agrigento). — Non esitava ad affrontare il mare agitato per soccorrere una ragazza che veniva trasportata verso il largo dal moto ondoso. Benché stremato riusciva a raggiungerla, ma scompariva poi tra i flutti perdendo la vita assieme alla giovane. Splendido esempio di grande coraggio e nobile altruismo;

5) sig.ra Elvira Emiliani - 15 ottobre 1987 - Viterbo. — Accorsa prontamente sul luogo di un grave incidente stradale, riusciva ad afferrare e trarre in salvo il conducente dell'auto che, completamente avvolta dalle fiamme, era in procinto di esplodere. Splendido esempio di nobile altruismo e grande coraggio;

6) alla memoria del sig. Pietro Maroni - 28 settembre 1988 - Mezzana Bigli (Pavia). — Con generosa determinazione, si calava in un contenitore di diserbante per portare aiuto ad un compagno di lavoro rimastovi svenuto a causa di esalazioni venefiche. Investito a sua volta dai gas, veniva vanamente soccorso, immolando la giovane vita ai più nobili ideali di altruismo e umana solidarietà.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 1989, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

1) sig. Giuseppe Boccafogli - 28 settembre 1988 - Mezzana Bigli (Pavia). — Pur consapevole del grave rischio cui si esponeva, si calava in un contenitore di diserbante sul cui fondo due persone giacevano esanimi. Dopo notevoli sforzi riusciva ad estrarre i corpi dei malcapitati dal reattore;

2) sig. Gabriele Vivoli,

3) sig. Paolo Verdi;

4) sig. Bruno Miniati - 23 aprile 1989 - Imola (Bologna). — In occasione di una competizione motoristica di velocità, accorreva prontamente insieme a due colleghi della squadra antincendio, in soccorso di un pilota la cui autovettura era avvolta dalle fiamme a causa di un grave incidente. Con rapidità e perfetta tecnica professionale, incurante del pericolo, strappava da sicura morte il malcapitato;

5) capo squadra VV.F. Sante Romagnolo - 5 gennaio 1989 - Villadose (Rovigo). — Libero dal servizio, soccorreva prontamente il conducente di una autovettura che — a seguito di incidente stradale — era precipitata in un fossato, incendiandosi. Dopo vari tentativi riusciva ad estrarre dall'abitacolo il malcapitato, provvedendo a farlo ricoverare in ospedale,

6) carabiniere Luciano Sottana - 10 dicembre 1988 - Salzano (Venezia). — Capo equipaggio di autoradio in servizio di pattugliamento notturno, non esitava a tuffarsi nelle gelide acque di un fiume in soccorso di una giovane donna che, cadutavi a causa di un incidente stradale, era in procinto di annegare. Raggiuntala riusciva a trarla in salvo a riva;

7) vigile Maurizio Cargiolli - 28 ottobre 1988 - Aulla loc. Canova (Massa Carrara). — Senza esitazione e con sprezzo del pericolo, accorreva in soccorso di una persona sepolta all'interno di uno scavo da una massa franosa. Nel coraggioso tentativo veniva, però, investito da uno smottamento di terreno, rimanendo a sua volta imprigionato;

8) capo squadra VV.F. Alessandro Gori,

9) capo squadra VV.F. Enzo Angeloni;

10) capo squadra VV.F. Luciano Bruccini,

11) capo squadra VV.F. Cosimo Carbone;

12) capo squadra VV.F. Giuseppe Ladu;

13) vigile Leonardo Di Mauro;

14) vigile Paolo Lorenzi;

15) vigile Paolo Profetti;

16) vigile ausiliario Giorgio Rivi - 28 ottobre 1988 - Aulla loc. Canova (Massa Carrara) — Con grande abnegazione e sprezzo del pericolo accorreva, unitamente ad altri vigili del fuoco, in soccorso di un collega rimasto sepolto all'interno di uno scavo, da una massa franosa Dopo ripetuti tentativi, condotti con elevata professionalità e senza l'ausilio di mezzi meccanici, riusciva a trarlo in salvo in superficie;

17) sig. Alfredo Luciano;

18) sig. Bartolo Botta - 23 ottobre 1988 - Cuneo — Transitando a bordo di autovettura privata, scorgeva una giovane donna su un viadotto stradale, con evidenti intenzioni suicide. Scavalcata la rete di protezione ed incurante del pericolo al quale si esponeva, afferrava e tratteneva la malcapitata traendola in salvo fino all'arrivo dei vigili del fuoco.

19) brigadiere di mare Guardia di finanza Piero Nevola,

20) finanziere di mare Salvatore Stracuzzi - 7 agosto 1988 - Vieste (Foggia) — Componente di equipaggio di motovedetta della Guardia di finanza in servizio di vigilanza e sicurezza, visti vani i tentativi di soccorrere un surfista in gravi difficoltà per le avverse condizioni meteo-marine, si lanciava in acqua unitamente ad altro militare riuscendo, nonostante la violenza dei marosi, a trarre in salvo il malcapitato, al quale prestava le prime cure d'urgenza;

21) finanziere Vellis Baù - 27 luglio 1988 - Ghiacciaio di Val Cantoni (Trento). — Con pronta determinazione ed incurante del rischio, non esitava a calarsi in un crepaccio in soccorso di quattro giovani escursionisti che vi erano accidentalmente scivolati Raggiuntili, riusciva a trarli in salvo;

22) brigadiere C.C. Giovanni Oggiano - 16 marzo 1986 - Monza. — Libero dal servizio, in occasione di un violento incendio in abitazione privata, non esitava ad introdursi ripetutamente nei locali invasi dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo quattro persone rimastevi imprigionate;

23) rag. Vittorio Coriglione - 16 febbraio 1988 - Palagianello (Taranto) — Con sprezzo del pericolo e pronta determinazione, non esitava a lanciarsi in soccorso di un bambino caduto accidentalmente tra le ruote posteriori di un trattore che trainava un carro allegorico, evitando così che ne restasse schiacciato;

24) sig. Giovanni Sanna - 9 ottobre 1987 - Modena. — Con grande coraggio e generoso altruismo, non esitava ad affrontare due malviventi che stavano perpetrando una rapina. Ingaggiata con gli stessi una violentissima colluttazione, riusciva a metterli in fuga e contribuiva poi a farli assicurare alla giustizia;

25) sig.ra Nadia Angiolini - 20 luglio 1987 - Olmo al Brembo (Bergamo). — Volontaria in una operazione di soccorso, a bordo di un elicottero che era precipitato a causa di un incidente, con sprezzo del pericolo e grande professionalità lanciava prontamente l'allarme e prestava le prime cure ai componenti l'equipaggio, nonostante le ferite riportate,

26) alla memoria di Armando Giuseppe Vicentin - 18 luglio 1987 - Fregene (Roma) — Richiamato da invocazioni d'aiuto non esitava a lanciarsi in mare, a bordo di un pattino di salvataggio, in soccorso di un ragazzo che non era più in grado di tornare a riva Raggiuntolo, riusciva ad issarlo a bordo ma, stremato dallo sforzo, si accasciava per un arresto cardiocircolatorio.

27) sig. Gianpaolo Bortolotto,

28) sig Fabio Dal Pos - 1° maggio 1987 - S Vendemiano (Treviso). — Accorreva prontamente sul luogo di un grave incidente stradale e, con sprezzo del pericolo e generoso altruismo riusciva, unitamente ad altro volenteroso, ad estrarre, da un'auto in fiamme, gli occupanti salvandoli da sicura morte

96A1867

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Foligno

Con decreto n 1198-94 del 13 giugno 1995, del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex tratto di fosso, distinto nel catasto del comune di Foligno (Perugia) al foglio n. 175, mappale 789, della superficie complessiva di mq 68, così come indicato nello schizzo planimetrico predisposto il 13 ottobre 1988 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia, schizzo planimetrico che fa parte integrante del succitato decreto.

96A1865

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Brignano Frascata

Con decreto TE/N° 1711 del 25 ottobre 1995, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno distinto in catasto del comune di Brignano Frascata (Alessandria) al foglio n. 8, mappale 348, della superficie di mq 455, ed indicato nella planimetria in scala 1.1000 rilasciata il 28 marzo 1991 dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

96A1866

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 marzo 1996

Dollaro USA	1566,57
ECU	1961,19
Marco tedesco	1059,21
Franco francese	308,62
Lira sterlina	2403,12
Fiorino olandese	946,34
Franco belga	51,536
Peseta spagnola	12,600
Corona danese	274,26
Lira irlandese	2474,08
Dracma greca	6,478
Escudo portoghese	10,256
Dollaro canadese	1150,20
Yen giapponese	14,642
Franco svizzero	1309,62
Scellino austriaco	150,60
Corona norvegese	243,52
Corona svedese	236,25
Marco finlandese	339,97
Dollaro australiano	1216,75

96A2014

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 7 marzo 1996 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 marzo 1996 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 14 giugno 1996 è di L. 97,79, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 16 settembre 1996 è di L. 95,50 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 marzo 1997 è di L. 91,40, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A1985

REGIONE VALLE D'AOSTA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta regionale, con deliberazione n. 668 in data 16 febbraio 1996, ha nominato il dott. Dario Bonino, primo segretario capo servizio presso il servizio regionale del commercio, zona franca e contingentamento, conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

96A1969

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina ed il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore M09A «pedagogia generale», per la disciplina «filosofia dell'educazione».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate da certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A1989

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i sottoriportati insegnamenti su posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline e i settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore M08B «storia della filosofia antica», per la disciplina «storia della filosofia antica», un posto;

settore M07C «filosofia morale», per la disciplina «filosofia morale», un posto.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate da certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A1988

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori e per le discipline sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

un posto - settore scientifico-disciplinare N10X «diritto amministrativo», per la disciplina «diritto amministrativo»;

un posto - settore scientifico-disciplinare N10X «diritto amministrativo», per la disciplina «contabilità di Stato».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A1949

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189